

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-156	del 05/03/2013
Oggetto	Sezione Provinciale di Piacenza. Gestione della sicurezza del lavoro. Modifica individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale.	
Proposta	n. PDTD-2013-159 del 05/03/2013	
Struttura adottante	Sezione di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione di Piacenza	
Dirigente proponente	Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Benedetti Manuela	

Questo giorno 05 (cinque) marzo 2013 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore del/della Sezione Di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Piacenza. Gestione della sicurezza del lavoro. Modifica individuazione delle funzioni, delle attribuzioni e delle responsabilità assegnate nell'ambito dell'organigramma aziendale.

RICHIAMATA:

- la Delibera del Direttore Generale n. 76 dell' 8/11/2011 recante oggetto: "Servizio Sistemi di gestione Integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement. Individuazione per la Sezione Provinciale di Piacenza del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", nella persona del dott. Giuseppe Biasini per le sedi della Sezione di Piacenza. ”

DATO ATTO:

- che dalla decisione assunta con la succitata delibera D.G. n. 76/2011 deriva l'attribuzione di tutti i poteri organizzativi, amministrativi, finanziari e gestionali necessari per la corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, in capo al sottoscritto, Dott. Giuseppe Biasini - con il ruolo di Datore di Lavoro da svolgere compatibilmente con le risorse assegnate - in forza delle funzioni esercitate quale Direttore della Sezione Provinciale di Piacenza;

RITENUTO:

- dunque, necessario, a seguito della recente modifica dell'Assetto organizzativo - sia complessivo di ARPA che della Sezione di Piacenza - aggiornare, nell'ambito dell'organigramma aziendale, le attribuzioni e le responsabilità in materia di sicurezza e di modificare, conseguentemente, la precedente determinazione dirigenziale n. 4/2009;

DATO ATTO:

- che si è, infatti, provveduto al rinnovo degli incarichi di Dirigenti Responsabili di Struttura, di C.T.R. di Nodo e di Staff, presso la Sezione Provinciale di Piacenza;

RILEVATO:

- che gli artt. 17-18 e 19 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, individuano, in capo alle specifiche figure appositamente definite quali "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto", precisi obblighi correlati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

RICHIAMATE, allo scopo:

- il provvedimento deliberativo del Direttore Generale n. 89 del 22/12/2011 con cui, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Regolamento generale ARPA, è stato adottato il documento sull'assetto organizzativo analitico dell'Ente;
- la delibera del Direttore Generale n. 28 del 22/02/2012 con cui è stata definita l'allocazione organizzativa dei Centri Tematici Regionali presso le Sezioni Provinciali e le Strutture Tematiche di ARPA;
- le proprie determinazioni dirigenziali n. 268 del 18/04/2012 e n. 452 del 20/06/2012 con cui sono stati attribuiti, rispettivamente, gli incarichi di Struttura e di Nodo;
- che la funzione di Responsabile del S.P.P. è stata assegnata alla Dott.ssa Chiara Cremonesi, con specifiche determinazioni dirigenziali n. 72 del 22/12/2005 e n. 40 del 12/11/2008 successivamente prorogate, da ultimo con determinazione dirigenziale n. 824 del 10/12/2012 ;

CONSIDERATA:

- la necessità di attribuire formalmente alle varie funzioni della Sezione Provinciale di Piacenza i compiti, previsti dalla normativa vigente, in materia di igiene sicurezza e del lavoro, diretti a garantire la corretta attuazione delle responsabilità e degli obblighi, rispettivamente, del Datore di Lavoro, del Dirigente e del Preposto;

DATO ATTO:

- che sono state costituite le squadre di Pronto Soccorso, Prevenzione Incendi e Gestione Emergenze la cui composizione, per le tre sedi di lavoro, è rappresentata nel vigente organigramma;

PRECISATO:

- che gli incarichi di responsabilità di cui alla presente Determinazione, nonché la composizione delle citate squadre potranno essere suscettibili di variazioni conseguenti a processi di riorganizzazione ed al turn over del personale;

SU PROPOSTA:

- del stesso Direttore della Sezione provinciale di Piacenza, dott. Giuseppe Biasinii, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;

DATO ATTO:

- altresì, che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Manuela Benedetti, Responsabile Staff Amministrazione di questa Sezione provinciale di Piacenza;

DETERMINA

1. Di attribuire gli incarichi di responsabilità di cui alle specifiche figure appositamente definite - ai sensi della vigente legislazione in materia di igiene del lavoro e sicurezza - quali "Datore di Lavoro", "Dirigente" e "Preposto", in capo alle specifiche funzioni aziendali della Sezione Provinciale di Piacenza secondo quanto dettagliatamente espresso nell'elenco A), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di stabilire, altresì, che le squadre preposte al Pronto Soccorso, alla Prevenzione Incendi e alla Gestione Emergenze sono composte dal personale, opportunamente formato, indicato nell'allegato A).
3. Di dare atto che eventuali variazioni dei nominativi costituiranno oggetto di revisione del presente provvedimento;
4. Di stabilire che copia del presente provvedimento - e delle eventuali, successive, modificazioni saranno trasmesse al Dirigente Responsabile SGI:SQE, ai Dirigenti Responsabili di Struttura e di Staff, ai Preposti ed a tutti i lavoratori della Sezione Provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE

(Dott. Giuseppe Biasini)

Datore di lavoro:

Direttore di Sezione: **Giuseppe Biasini**

Dirigenti:

Responsabile Laboratorio Integrato

Daniela Bernardi

Responsabile Servizio Territoriale

Vittorino Francani

Responsabile Servizio Sistemi Ambientali

Antonio Nassisi

Responsabile C.T.R. Radiazioni ionizzanti

Roberto Sogni

Responsabile C.T.R. Radiazioni non ionizzanti (CEM)

Laura Gaidolfi

Responsabile staff amministrazione

Manuela Benedetti

Responsabile staff sistemi informatici

Alessandro Affaticati

Preposti:

Laboratorio Integrato

Responsabile Area S.O. Chimica Acque **Fiorella Achilli**

Responsabile Area S.O. Isotopia Ambientale **Lia Barazzoni**

C.T.R. Radiazioni ionizzanti

Roberto Sogni

C.T.R. Radiazioni non ionizzanti (CEM)

Responsabile CTR: **Laura Gaidolfi**

Servizio Territoriale

Responsabile Distretto di Fiorenzuola: **Daniela Berti**

Responsabile Distretto di Piacenza Castelsangiovanni: **Lorella Etteri**

Servizio Sistemi Ambientali

Responsabile Area S.O Monitoraggio e Valutazione Ecosistemi Naturali

Giuseppe Gallinari

Responsabile Area S.O. Monitoraggio e Valutazione Pollini **Laura Contardi**

Responsabile Area Monitoraggio e Valutazione corpi idrici **Elisabetta Russo**

Responsabile Area Monitoraggio e Valutazione dell'aria **Anna Callegari**

Staff Amministrazione

Responsabile di Staff: **Manuela Benedetti**

Staff Sistemi Informatici

Responsabile di Staff : **Alessandro Affaticati**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:

Chiara Cremonesi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

Manuela Bottazzi

Medico competente:

Salvatore Fermi

Esperto Qualificato:

Giancarla Rossetti

Lavoratori incaricati delle misure di Emergenza, Antincendio e Primo Soccorso:

Achilli Fiorella

Achilli Lorenzo

Antoniazzi Patrizia

Barchielli Mariano (Fiorenzuola)

Bernardi Daniela

Cremonesi Chiara

Debé Marco

Fraschetta Mauro

Galeotti Miriam

Lusardi Enrico (Fiorenzuola)

Maggi Remo

Pettegoli Giuliana (Castelsangiovanni)

Ponticelli Anna

Terzoni Cinzia

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro(G.U. 30 aprile 2008, n. 101, suppl. ord.).

.....

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

.....

b) **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'Organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'Organo di vertice medesimo;

.....

d) **dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) **responsabile del servizio di prevenzione e protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

.....

h) **medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

.....

Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

.....

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.